



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e dal corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

TRA

L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA, di seguito denominata "Azienda", con Sede legale in Sassari alla Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), Partita IVA 00935650903, rappresentata legalmente da dal Dott. Giorgio Carlo Steri, nato a Cagliari il 17.6.1953, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute a quanto appresso autorizzato con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 31/2 del 5.8.2019, delegato alla stipula della presente convenzione il Dott. Giovanni Salis, Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Delibera del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018 [soggetto ospitante]

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, di seguito denominata "Università", con sede in Firenze, alla Piazza San Marco 4, 50122, Firenze codice fiscale 01279680480, rappresentata legalmente dal Prof. Francesco Annunziato, nato a Castellammare di Stabia (NA) l'8.1.1968, a quanto appresso autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Luglio 2018 [soggetto promotore]

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, all'art. 6, comma 3, prevede tra l'altro che:
- la formazione delle professioni sanitarie attiene all'Università degli Studi;
- la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;
- le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

- lo stesso D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., all'art. 6-ter, dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, con il quale il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 502/92 ss.mm.ii., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;
- con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 il MIUR ha inoltre determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie;
- la Giunta Regionale Toscana 725 con delibera del 6 agosto 2012, ha delineato gli "Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 (prot. n. 25730), all'art. 30, avente ad oggetto "Scuole di Ateneo" affida alle stesse «Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi».
- il *Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari*, emanato con Decreto Rettoriale n.192964 (1397) del 27 dicembre 2017 non trova applicazione per tirocini curriculari obbligatori per le lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Scienze della
Salute Umana**

Odontoiatria e protesi dentaria ed i tirocini obbligatori per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, come disposto dall'art. 3 comma 4 del Regolamento medesimo;

- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi quali "lavoratori" ed i soggetti promotore ed ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE

- per il conseguimento della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia l'ordinamento didattico dell'Università di Firenze prevede che «una solida base di conoscenza clinica sia anche assicurata allo studente attraverso l'organizzazione di tirocini certificati basati sulla didattica tutoriale, insieme con una forte comprensione del metodo medico-scientifico e delle scienze umane»;
- il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali"- G.U. n. 155 del 9 luglio 2007, disciplinante gli ordinamenti delle Classi di Laurea Magistrale, stabilisce, per la classe LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA, che i laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia dovranno essere dotati "delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttiva 75/363/CEE all'esercizio della professione medica", disponendo che «a tali fini il corso di laurea magistrale prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nel campo della medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché di specialità medico-chirurgiche, acquisite svolgendo attività formative professionalizzanti per una durata non inferiore ad almeno 60 CFU da



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

svolgersi in modo integrato con le altre attività formative del corso presso strutture assistenziali universitarie»;

- il medesimo D.M. del 16 marzo 2007 in relazione alla classe LM - 46 - Classe delle lauree magistrali in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – prevede, altresì, che «al fine del conseguimento degli obiettivi didattici sopraindicati, i laureati della classe devono acquisire conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale. Inoltre, il profilo professionale include anche l'aver effettuato, durante il corso di studi, le seguenti attività pratiche di tipo clinico, che devono essere state compiute con autonomia tecnico professionale, da primo operatore, sotto la guida di odontoiatri delle strutture universitarie»;
- che con D.M. 9 maggio 2018, n. 58 è stato emanato il Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che ha abrogato il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, disponendo tuttavia che, in via transitoria, per due anni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento i candidati potranno essere ammessi alla prova scritta dopo aver svolto un tirocinio post laurea come disciplinato dal DM 445/2001;
- il Decreto 19 ottobre 2001, n. 445 citato prevede all'art. 2, commi 2 e 3, che:
 2. *Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.*
 3. *Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università;*
- il D.M. 270 prevede all'art. 10, comma 5, lettera e) che nell'ipotesi in cui l'acquisizione delle conoscenze professionali sia preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

legge e dell'Unione europea, le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi si svolgano presso «imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali» previa stipula di apposite convenzioni;

- che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curricolare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.l. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

Il presente atto disciplina i rapporti tra gli enti firmatari relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento dei tirocini previsti dal piano di studi dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e del corso di laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei tirocini propedeutici all'espletamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, secondo il dettaglio riportato in **Allegato A**. L'allegato potrà essere modificato, in relazione alle mutate condizioni aziendali, con scambio di lettere tra le parti contraenti.

Si conviene che l'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curricolare", e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.l. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.Lgs. 502/92, art. 6, comma 3.

Si conviene altresì che il presente accordo disciplina le procedure da mettere in atto ai fini dello svolgimento delle attività professionalizzanti previste per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, come illustrate in premesse, nonché quelle propedeutiche all'esame di stato, di cui al D.M. 9 maggio 2018, n. 58 parimenti richiamato in premesse.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Le strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio, non sono soggette ai limiti temporali e numerici alla redazione di progetti formativi, al rimborso di oneri finanziari, e agli altri adempimenti di cui al D.M. n. 142/1998.

Fermo restando quanto indicato ai commi 2 e 3, si conviene che, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 2 Strutture

Il tirocinio previsto dagli ordinamenti dei corsi richiamati in premesse si svolge presso le strutture dell'azienda riportate in **Allegato B**, che risultano essere idonee in termini di requisiti strutturali e di personale assegnato.

- a) **Allegato B.1:** strutture ospitanti per i corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- b) **Allegato B.2:** strutture ospitanti per il corso di laurea in medicina;
- c) **Allegato B.3:** strutture ospitanti per le attività propedeutiche all'esame di stato.

Si dà atto che per ogni struttura è anche indicato il numero di tirocinanti che, di norma, possono essere ospitati per ogni tipologia. Si precisa che il numero dei tirocinanti da accogliere può variare sulla base delle contingenze lavorative.

L'allegato B verrà annualmente verificato e sarà confermato o modificato mediante scambio di nota formale tra i firmatari della presente convenzione, preventivamente istruita secondo le rispettive organizzazioni interne.

Art. 3 Attivazione del tirocinio

Il tirocinio è attivato secondo il seguente percorso:

- a) L'Università definisce annualmente, per ogni corso di laurea, laurea magistrale, per il corso di laurea in medicina e per i tirocini propedeutici all'esame di stato:
 - i) il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio, secondo il modello riportato in **Allegato C**;
 - ii) il numero di studenti che devono svolgere il tirocinio per ogni tipologia di corso;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

- b) le parti concertano la distribuzione degli studenti nelle strutture aziendali tra quelle inserite nell'allegato B in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell'anno di corso e i limiti della capienza delle strutture sanitarie;
- c) l'Università predispone quindi elenchi nominativi degli studenti assegnati alle diverse strutture secondo il modello riportato in **Allegato D** da trasmettere all'Azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dei tirocini;
- d) l'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del tirocinio, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essere attivato;
- e) l'Azienda, attraverso la propria organizzazione interna, assegna il tutor di riferimento per struttura ad ogni studente, compilando l'ultima colonna dell'allegato D; ogni studente può essere seguito anche da più tutor, in relazione ai turni di lavoro o alle specifiche attività. Ogni tutor può essere responsabile, durante lo stesso turno di servizio, di cinque studenti al massimo;
- f) i tutor abbinati agli studenti danno evidenza delle presenze dei tirocinanti ed attività svolte;
- g) ai tutor è formalizzato l'incarico secondo modalità concordata con l'Azienda;
- h) lo studente riceve un libretto di tirocinio dal quale risultano i nomi dei tutor e, all'inizio di ogni turno, il tutor in servizio – o che prende in carico lo studente – provvederà a firmare il libretto nel quale, al termine della giornata, saranno sinteticamente riportate le attività svolte;
- i) al termine del tutor di riferimento il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante.

Art. 4 Diritti e doveri dello studente in tirocinio

Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- a) indossare in modo visibile il cartellino identificativo con foto;
- b) indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo, che, di norma, non sarà fornito dai soggetti firmatari del presente atto;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

- c) compilare correttamente il registro presenze;
- d) rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
- e) informare immediatamente il tutor in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo;
- f) informare immediatamente il tutor non appena sia accertato il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs.151/2001;
- g) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor e dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
- i) procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa.

Lo studente tirocinante gode di parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e parcheggio [da definire con l'Azienda].

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 Coperture assicurative

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale, nonché i partecipanti ai tirocini propedeutici all'esame di Stato, sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 artt. 1 n. 28 e 4 n. 5.

L'Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti (polizza RCT/O Generali nr. 350600609) che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità ed ai compiti che istituzionalmente gli competono.

Sono esclusi dalla garanzia di cui al punto 2 del presente articolo i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo.

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università, mentre per i partecipanti ai tirocini propedeutici all'esame di Stato tale assicurazione è ad adesione volontaria. Sono tutelate le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio.

Si conviene che, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, le aziende sanitarie sedi di corso di studio e di tirocinio l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 6 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate come sedi di tirocinio nella presente convenzione.

In particolare l'Università provvede:

- a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di sedici ore, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008;
- b) alla sorveglianza sanitaria degli studenti è garantita dal servizio dei medici competenti dall'Università di Firenze;
- c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti per gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze della
Salute Umana

È compito dell'Università verificare che gli studenti inseriti negli elenchi di cui al precedente art. 3 siano stati formati e risultino idonei allo svolgimento del tirocinio.

L'Azienda provvede a:

- a) ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, fornire gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;

Art. 7 Infortuni

Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, dovrà avvisare il tutor e tempestivamente recarsi al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero in cui effettua il tirocinio/Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero più vicino per le cure del caso.

Successivamente dovrà immediatamente attivarsi per inviare o far inviare all'Università nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dall'infortunio – all'indirizzo mail che sarà comunicato contestualmente all'attivazione del tirocinio il referto medico di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso, comprensivo dell'eventuale certificazione a uso INAIL contenente diagnosi e prognosi, insieme alla comunicazione dell'avvenuto infortunio compilata e firmata secondo le procedure e la modulistica messa a disposizione sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana.

In caso di infortunio di tipo biologico, il Tutor di riferimento deve avvisare i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti per gli adempimenti del caso.

Compete parimenti al Tutor la segnalazione ai competenti uffici dell'Ateneo nel caso il cui lo studente sia esposto a contagio di malattia infettiva durante il periodo di tirocinio. La segnalazione viene annotata nel registro infortuni alla stessa stregua degli infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni. Solo in caso in cui, a seguito di successivi accertamenti disposti dalle competenti autorità di Sanità Pubblica, lo studente risultasse aver contratto il virus, l'Università provvederà alla denuncia secondo le modalità previste.

Art. 8 Trattamento dati

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Scienze della
Salute Umana**

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Ciascuna parte è titolare del trattamento dei propri dati.

Art. 9 Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 10 Spese di bollo e di registro

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99 – sarà rimborsata della metà alla stessa Università degli Studi di Firenze dal predetto soggetto ospitante.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

Firenze,
Il legale rappresentante dell'Azienda

Il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
Università degli Studi di Firenze
Prof. Francesco Annunziato

Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
ALLEGATI

Allegato A – Corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e dipartimento di
afferenza¹

Corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

¹ la tabella conterrà l'elenco dei corsi che prevedono di poter fare il tirocinio presso l'Azienda firmataria

Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
ALLEGATI

Allegato B – strutture disponibili e relativa capienza per corso di laurea

Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Tempi di accesso ai locali aziendali/orario settimanale

Parte 1) A cura dell'Azienda					Parte 2) A cura del Corso			
Città/Zona	Struttura	SOC/SOC	Tutor Aziendale	n. massimo studenti ospitabili (rapporto tutor studenti =1:5)	Tutor di riferimento	n. studenti pianificati	Anno di corso	Periodo
								Dal _____ al _____

Parte 1) Data _____ Firma Direttore Dipartimento (o suo delegato) _____

Parte 2) Data _____ Firma del Presidente del Corso di Studio o suo delegato _____



Progetto formativo

<p>Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione <i>classe LM/SNT4</i> Erogato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Scuola di Scienze della Salute Umana</p>

Attività formativa professionalizzante

- Anno di corso: I*
- CFU: 10
- Ore di tirocinio: 250. Frequenza obbligatoria con assenza massima il 25% del totale.

Lo studente è ammesso al tirocinio a condizione che sia in possesso dell'attestato Corso Sicurezza, della sottoscrizione del Modulo a) allegato al presente POF, del certificato di idoneità al tirocinio (in caso di eventuali prescrizioni, sarà inoltrato al tutor aziendale a cura del tutor universitario). Lo studente ha assolto alle attività formative propedeutiche al tirocinio previste dal piano di studio.

Aree di tirocinio

Ambito prioritario: Dipartimento della Prevenzione; UOS Professioni Tecniche della Prevenzione;

Attività

Analisi di dati all'interno di banche dati;
Analisi della normativa vigente;
Analisi di casi pratici;
Utilizzo di strumentazioni informatiche al fine dell'elaborazione dei dati;

Obiettivi

Lo studente ha come obiettivo generale di tirocinio l'osservazione di una realtà organizzativa ed in particolare egli deve saper:

1. descrivere il contesto organizzativo;
2. descrivere un evento critico dell'organizzazione e le cause che lo hanno determinato;
3. descrivere almeno due ipotesi di miglioramento per la risoluzione dell'evento critico e relativa valutazione in termini costo/beneficio/opportunità;
4. elaborare l'ipotesi di miglioramento scelta dopo valutazione svolta sulle due ipotesi selezionate;
5. effettuare una stima delle risorse necessarie per l'attuazione del progetto;
6. definire almeno 4 indicatori, due di efficacia e due di efficienza;
7. definire le modalità di misurazione degli indicatori di efficienza e della reportistica (risultati) previsti per ogni categoria professionale coinvolta.

Polizze assicurative

- Infortuni sul lavoro
- INAIL – DPR n. 1124/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5

- Polizza Infortuni cumulativa n° 350600615 Generali Italia
- Responsabilità civile polizza n° 350600609 Generali Italia
(esclusioni: attività di tipo assistenziale, sanitario e ambulatoriale; servizi di diagnosi e cura di ogni tipo)

Tutor

- I/II nomi/e dei/i tutor aziendale/i sono indicati nel modello compilato in conformità al format di cui all'Allegato 1 – Assegnazione degli studenti alle strutture / /

Firma Tutor Universitario.

Firma Rappresentante Legale dell'Ente__

Area Amministrazione del personale

SOS Formazione Universitaria e' a valenza extra
aziendale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Scuola di
Scienze della
Salute Umana

Progetto formativo

<p>Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione <i>classe LM/SNT4</i> Erogato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Scuola di Scienze della Salute Umana</p>
--

Attività formativa professionalizzante

- Anno di corso: II°
- CFU: 10
- Ore di tirocinio: 250. Frequenza obbligatoria con assenza massima il 25% del totale.

Lo studente è ammesso al tirocinio a condizione che sia in possesso dell'attestato Corso Sicurezza, della sottoscrizione del Modulo a) allegato al presente POF, del certificato di idoneità al tirocinio (in caso di eventuali prescrizioni, sarà inoltrato al tutor aziendale a cura del tutor universitario). Lo studente ha assolto alle attività formative propedeutiche al tirocinio previste dal piano di studio.

Aree di tirocinio

Ambito prioritario:

Dipartimento della Prevenzione: UOS Professioni Tecniche della Prevenzione;

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Attività

Analisi di dati all'interno di banche dati;
Analisi della normativa vigente;
Analisi di casi pratici;
Utilizzo di strumentazioni informatiche al fine dell'elaborazione dei dati;

Obiettivi

Lo studente ha come obiettivo generale di tirocinio l'elaborazione di un progetto per l'elaborazione di un protocollo di ricerca necessario per intraprendere e ricercare soluzioni organizzative proprie della realtà operativa sede di tirocinio. L'obiettivo dell'elaborazione del protocollo di ricerca richiede quindi la specificazione delle modalità di raccolta dati e dei criteri scientifici, appresi durante le lezioni, che dovranno guidare tale esperienza.

Area Amministrazione del personale

SOS Formazione Universitaria e a valenza extra



aziendale

I dati della ricerca, indispensabili per l'avvio del progetto, sono reperiti mediante le seguenti modalità: bibliografia; osservazione diretta; sperimentazione.

Nell'ambito e a compimento dell'esperienza di tirocinio lo studente, identificato ed enunciato il quesito cui si propone di dare risposta, deve affrontare i seguenti passi operativi:

1. Motivazioni e/o percezioni che giustificano l'esecuzione della ricerca.
2. Obiettivi dello studio
3. Criteri di selezione dei pazienti/dati/Interventi
4. Disegno dello studio
5. Programmi dettagliati di intervento
6. Dati clinici e/o di laboratorio
7. Criteri per la valutazione dell'intervento oggetto dello studio
8. Scheda raccolta dati
9. Elaborazione dati
10. Consenso informato
11. Responsabili dello studio
12. Bibliografia

Polizze assicurative

- Infortuni sul lavoro
 - INAIL – DPR n. 1124/1965 artt. 1 p. 28 e 4 p. 5
 - Polizza infortuni cumulativa n° 350600615 Generali Italia
- Responsabilità civile polizza n° 350600609 Generali Italia
(esclusioni: attività di tipo assistenziale, sanitario e ambulatoriale; servizi di diagnosi e cura di ogni tipo)

Tutor

- I/il nomi/e dei/I tutor aziendale/i sono indicati nel modello compilato in conformità al format di cui all'Allegato 1 – Assegnazione degli studenti alle strutture

Firma Tutor Universitario: _____

Firma Rappresentante Legale dell'Ente: _____

Convenzione per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
ALLEGATI

Allegato D – Assegnazione degli studenti alle strutture

Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Anno di corso.....

Attività formative professionalizzanti del periodo [data inizio-data fine],

Tempi di accesso ai locali aziendali / orario settimanale: Esempio: da lunedì a venerdì, ore xxx-yyy

Progetto formativo

Azienda	Struttura	SOC/SOC	Tutor Aziendale	n. studenti assegnati (rapporto tutor studenti =1:5)	Nominativi Tutor di riferimento	Studente assegnato (cognome nome)	n. matricola	Firma Studente
				5	AAAAA BBBBB CCCCC	Eee Rrr Ttt	111 222 333	
				5	DDDD EEEE FFFF	Yyy Uuu Iii	444 555 666	
				5	GGGG HHHH IIII	Ooo Ppp sss	777 888 999	
			totale	15				

Data	Firma tutor Aziendale	Firma Tutor Universitario
-------------	-----------------------	---------------------------

